



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 30/03/2017

Atto n. 13

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU DELL'ANNO 2016 PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Marzo, dalle ore 20:31, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
LOIRA NICOLA	SI	CAPECI SONIA	SI
CATALINI GIUSEPPE	SI	RACCICHINI GIORGIO	SI
SILVESTRINI MASSIMO	SI	AGOSTINI ANDREA	SI
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
MINNETTI DANIELA	SI	SALVATELLI LAURO	NO
BALDASSARRI ELISABETTA	SI	MANDOLESI ROBERTO	NO
NICCIA' GIOVANNI	SI	MARINANGELI MARCO	SI
LAURENZI DARIO	SI	DEL VECCHIO CARLO	NO
MARZIALI NICOLA	SI		

Totale presenti n. 14

Totale assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini.

Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO BISONNI RENATO CIABATTONI CATIA TALAMONTI UMBERTO

La seduta è pubblica.

Punto 6 all'o.d.g. "Imposta unica comunale: conferma aliquote e detrazione IMU dell'anno 2016 per l'anno 2017"

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti così come descritto nel verbale del punto 4 all'o.d.g.

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali prevedono l'istituzione dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) è stata definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate);

b) è stata ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce ed i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base (0,76%), come previsto dal comma 380, lettera f) dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» all'art. 1 comma 454 dispone quanto segue:
 - **454.** *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017;*

Dato atto che con Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (c.d. Milleproroghe), pubblicato in G.U. in pari data e convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 19 del 27.02.2017 pubblicata in G.U. il 28.02.2017 n. 49 S.O., all'art. 5 c. 11 è stato disposto che: *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;*

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (ai sensi del comma 708 della legge n. 147/2013, a decorrere dal 2014, l'IMU non è più dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011);
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono state concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8);
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamato l'art.9-bis, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, che disciplinando l'IMU sugli immobili dei contribuenti residenti all'estero ha disposto che a partire dall'anno di imposta 2015 viene considerata direttamente adibita, per legge, ad abitazione principale una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché la casa non sia locata ovvero concessa in comodato d'uso con conseguente esclusione dal pagamento dell'imposta;

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- Ø è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- Ø è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- Ø è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- Ø è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

Visto l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*»;

Vista la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 n. 232 dell'11 dicembre 2016 che, all'art. 1 comma 42, dispone la proroga del blocco dei tributi locali a tutto l'anno 2017, modificando l'art. 1 della predetta Legge 28.12.2015 n. 208 comma 26;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)- Componente Imu";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (I.U.C.) : approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014";

- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (I.U.C.): conferma aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2014 per l'anno 2015";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (I.U.C.): conferma aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2015 per l'anno 2016";

Ritenuto pertanto di confermare, in tema di IMU, le aliquote e detrazioni deliberate per l'esercizio 2016 come indicato nella tabella seguente:

<p><u>4,00 PER</u> <u>MILLE</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
---	--

	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200.00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
--	---

Si ricorda che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), dispone che l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali **A1, A8 e A9**.

Si applicano l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

DETRAZIONE	
<u>10.60 PER MILLE</u>	ALIQUOTA BASE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 201/2011 AUMENTATA DI 0,30 PUNTI PERCENTUALI
<u>6.00 PER MILLE</u>	<p style="text-align: center;">DIMINUZIONE DI 0,16 PUNTI PERCENTUALI.</p> <p>Tale aliquota si applica a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza (da ridurre del 25%. Legge n. 208/2015 art. 1 comma 54).</p> <p>Tale aliquota, si applica, inoltre, per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale aliquota si applica limitatamente ad una unità immobiliare e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<u>9.60 PER MILLE</u>	<p style="text-align: center;">AUMENTO DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI.</p> <p>Tale aliquota si applica:</p> <p>1) a favore di possessori di immobili (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.</p> <p>2) Unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato tacito quindi NON registrato) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.</p> <p><i>Si ricorda che, ai sensi degli articoli 74, 75 e seguenti del Codice Civile, sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore- figlio).</i></p> <p>3) Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado come abitazione principale, (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con la registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune in conformità a quanto previsto dall'art. 13 comma 3 punto 0a) del DL: 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i..(Riduzione del 50% della base imponibile)</p> <p>4) aree edificabili 5) terreni agricoli 6) ulteriori pertinenze di abitazione principale.</p>

<u>8.70 PER MILLE</u>	AUMENTO DI 0,11 PUNTI PERCENTUALI
	<p>Tale aliquota si applica per le seguenti unità immobiliari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. categoria catastale A10 2. categoria catastale C 01 3. categoria catastale C 03 4. categoria catastale D ad esclusione della categoria D05 alla quale viene applicata l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille.

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per il 2014 e il 2015 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014 e 2015 i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Considerato quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF in data 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 511 del 07.03.2017, con la quale vengono confermate per l'anno 2017 le aliquote TASI dell'anno di imposta 2016 e che risultano rispettati i limiti indicati dalla normativa sopra citata;

Richiamati infine:

- l'articolo 13, comma 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso l'apposito portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Rilevato che la presente proposta, se compatibile con i tempi di convocazione del Consiglio Comunale, verrà sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

S I P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

1. di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2017, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) stabilite per l'anno 2016 con delibera di C.C. n. 11/2016, come di seguito specificato:

<p><u>4.00 PER</u> <u>MILLE</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
---	--

	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200.00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
--	---

Si ricorda che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), dispone che l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali **A1, A8 e A9**.

Si applicano l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

DETRAZIONE	
<u>10.60 PER MILLE</u>	ALIQUOTA BASE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 201/2011 AUMENTATA DI 0,30 PUNTI PERCENTUALI
<u>6.00 PER MILLE</u>	<p style="text-align: center;">DIMINUZIONE DI 0,16 PUNTI PERCENTUALI.</p> <p>Tale aliquota si applica a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza (da ridurre del 25%. Legge n. 208/2015 art. 1 comma 54).</p> <p>Tale aliquota, si applica, inoltre, per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, <i>non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</i>, a condizione che l'abitazione non risulti locata <i>o data in comodato d'uso</i>. Tale aliquota si applica limitatamente ad una unità immobiliare e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<u>9.60 PER MILLE</u>	<p style="text-align: center;">AUMENTO DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI.</p> <p>Tale aliquota si applica:</p> <p>1) a favore di possessori di immobili (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.</p> <p>2) Unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato tacito quindi NON registrato) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.</p> <p><i>Si ricorda che, ai sensi degli articoli 74, 75 e seguenti del Codice Civile, sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore- figlio).</i></p> <p>3) Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado come abitazione principale, (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con la registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune in conformità a quanto previsto dall'art. 13 comma 3 punto 0a) del DL: 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i..(Riduzione del 50% della base imponibile)</p> <p>4) aree edificabili 5) terreni agricoli 6) ulteriori pertinenze di abitazione principale.</p>

<u>8,70 PER MILLE</u>	<p>AUMENTO DI 0,11 PUNTI PERCENTUALI</p> <p>Tale aliquota si applica per le seguenti unità immobiliari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. categoria catastale A10 2. categoria catastale C 01 3. categoria catastale C 03 4. categoria catastale D ad esclusione della categoria D05 alla quale viene applicata l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille.
----------------------------------	---

3. di rilevare che, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, a partire dall'anno di imposta 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, e che tali condizioni debbono essere certificate dal soggetto passivo d'imposta;
4. di dare atto che la deliberazione derivante dalla presente proposta produce effetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1 gennaio 2017;
5. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
6. di trasmettere telematicamente la deliberazione conseguente la presente proposta al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, a norma del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 21 ottobre, per consentire la pubblicazione delle aliquote da parte del Ministero entro il 28 ottobre, condizione affinché i contribuenti siano obbligati, dopo aver versato l'acconto sulla base delle aliquote 2016, a utilizzare per il saldo di dicembre le aliquote deliberate per il 2017;
7. di pubblicare la deliberazione conseguente alla presente proposta, con tutti i suoi allegati:
 - sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente;
 - all'Albo Pretorio del Comune;
8. di dichiarare l'atto derivante dalla presente proposta, con distinta votazione, ravvisatane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visto il decreto Sindacale con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali e la posizione organizzativa autonoma;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 11, contrari // , astenuti 3 (Agostini, Bragagnolo, Marinangeli) resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 11, contrari //, astenuti 3 (Agostini, Bragagnolo, Marinangeli) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Catalini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dino Vesprini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 515 del 27/02/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Porto San Giorgio, li 07/03/2017

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n. 515 del 27/02/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Porto San Giorgio, lì 07/03/2017

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 10/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 13 del 30/03/2017 con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU DELL'ANNO 2016 PER L'ANNO 2017

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 30/03/2017

Data 10/04/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.